

Professionisti, semplificate le spese prepagate dal committente

Prevista l'esclusione dai compensi in natura per tutte le spese in esame relative all'esecuzione di un incarico

/ Luca FORNERO

In arrivo ulteriori modifiche alla disciplina delle spese di [vitto e alloggio](#) sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. **spese "prepagate"**), contenuta nel secondo periodo dell'[art. 54](#) comma 5 del TUIR.

A ben vedere, sul testo di legge attualmente vigente intendono intervenire sia il DL [193/2016](#), in corso di conversione in legge, sia il Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo, approvato dal Senato il 3 novembre 2016 (A.S. 2233) e ora all'esame della Camera (A.C. 4135).

Entrambi i provvedimenti mirano ad estendere il trattamento ora previsto per le spese prepagate di somministrazione di alimenti e bevande:

- alle spese prepagate di viaggio e trasporto (per quanto riguarda il DL [193/2016](#));

- a **tutte le spese** prepagate relative all'esecuzione di un incarico conferito (per quanto riguarda il Ddl. sul lavoro autonomo, il cui intervento è quindi più ampio).

Si ricorda che, per effetto dell'[art. 10](#) del DLgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni), dal periodo d'imposta 2015 è stata eliminata la previsione secondo cui le spese di vitto e alloggio sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Sempre con la medesima decorrenza, è stato previsto che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente **non** costituiscono **compensi in natura** per il professionista.

La ragione delle modifiche prospettate dai citati provvedimenti va ricercata nel contenuto della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [31/2014](#) (§ 2), con la quale è stato chiarito che la semplificazione introdotta dal citato DLgs. [175/2014](#) non trova applicazione per le prestazioni diverse da quelle di vitto e alloggio (ad esempio, le spese di trasporto), ancorché acquistate direttamente dal committente.

Già il documento del CNDCEC, presentato nel corso dell'incontro tra il Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, e il Viceministro all'Economia con delega alle Finanze, Luigi Casero, dello scorso 11 febbraio 2016, aveva proposto di estendere la disciplina attualmente prevista per le spese di vitto e alloggio prepagate dal professionista alle spese di viaggio e a qualsiasi altra spesa relativa all'incarico professionale conferito, onde evitare che tali oneri, qualora direttamente anticipati dal committente, continuino a costituire compen-

si in natura in capo al professionista (si veda "[Da eliminare l'assimilazione dei rimborsi spese ai compensi](#)" del 18 febbraio 2016).

La versione del Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo approvata dal Senato accoglie dunque **in toto** la richiesta del CNDCEC e, se fosse confermata nell'iter di approvazione parlamentare, porrebbe fine all'incongruenza scaturente dal testo normativo attualmente vigente e dall'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria.

Come affermato dalla nota breve n. 124 del Servizio Studi del Senato, l'esclusione delle predette somme dal reddito di lavoro autonomo professionale ne decreterebbe altresì la non concorrenza alla formazione dell'imponibile previdenziale.

In base a un'**ulteriore modifica** prospettata dal Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo, le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% del reddito di lavoro autonomo professionale) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono:

- sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.

Per la modifica proposta dal DL [193/2016](#) (in corso di conversione) si prevede l'applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, mentre per quelle prospettate dal Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo è sancita la decorrenza "**anticipata**" al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

In base all'iter parlamentare attualmente previsto, la legge di conversione del DL [193/2016](#) dovrebbe essere definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2016, **anteriamente** a quella sulla tutela del lavoro autonomo.

Se così fosse, la modifica prevista dal DL [193/2016](#), di fatto, non opererebbe mai, essendone prevista la decorrenza dal 2017. In altre parole, ipotizzando che la legge sulla tutela del lavoro autonomo entri in vigore, al più tardi, nel 2017, di fatto troverebbe applicazione soltanto il secondo periodo dell'[art. 54](#) comma 5 del TUIR come sostituito dalla stessa legge sulla tutela del lavoro autonomo (più vantaggioso per il contribuente). Tutto questo, salvo che, nel percorso di approvazione dei citati provvedimenti, la "svista" non salti all'occhio e i testi siano tra loro **coordinati e unificati** anche sotto l'aspetto della decorrenza.